



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 121 del 19-12-2018

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 08:30, in Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare convocazione sono intervenuti:

SCARPELLI CLAUDIO	SINDACO	P
GUIDARELLI EMANUELE	VICE-SINDACO	P
BENASSI ALBA	ASSESSORE	A
MAGARACI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PASQUINUCCI FRANCESCA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ai Capigruppo	S
Immediatamente eseguibile	S

Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 1179

Firenzuola, 27-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 19-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

COMUNE DI FIRENZUOLA
(Città Metropolitana di Firenze)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018. **Relazione illustrativa**

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 06.12.2018 Contratto 27.12.2018
Periodo temporale di vigenza		Anno 2018 (parte economica) – 2019/2021 (parte normativa)
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario Comunale (Dott. Giuseppe Zaccara) Componenti Danilo Ravalli, Paolo Del Zanna, Lucia Gramigni (titolari incarichi di posizione organizzativa). Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: FP - CGIL Firmatarie del contratto: FP - CGIL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste negli artt. 70 bis CCNL 21.05.2018 (indennità condizioni lavoro), 70 quinquies (indennità specifiche responsabilità), 56 quinquies (indennità servizio esterno), 68 comma 2 lett. a) e b) (performance organizzativa ed individuale), 68 comma 2 lett. J (progressioni economiche). Art. 23 CCNL 14.09.2000 (indennità di reperibilità), art. 22 CCNL 14.09.2000 (indennità di turno).
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data 12.12.2018 (prot. 16376 del 13.12.2018)
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sì con delibera di giunta comunale n. 56 del 05.06.2018
		È stato adottato il PTPC/Programma triennale per la trasparenza e l'integrità? Il programma è stato approvato in data 25.01.2018, con Delibera di G.C. n. 10
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ¹ ? Sì per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione e verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG)	

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Eventuali osservazioni =====

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Articolo 1. Viene identificato il campo di applicazione del contratto.
- Articolo 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
- Articolo 3 Area delle posizioni organizzative.
- Articolo 4 Incremento o riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle p.o.
- Articolo 5 Conferimento e revoca degli incarichi di p.o.
- Articolo 6 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato delle p.o.
- Articolo 7 Progressione economica all'interno della categoria
- Articolo 8 Compensi aggiuntivi ai titolari di p.o.
- Articolo 9 Turnazioni
- Articolo 10 Reperibilità
- Articolo 11 Indennità di servizio esterno
- Articolo 12 Fondo risorse decentrate: componenti di costituzione
- Articolo 13 Fondo risorse decentrate: elementi di utilizzo
- Articolo 14 Differenziazione del premio individuale
- Articolo 15 Indennità condizioni lavoro
- Articolo 16 Indennità di servizio esterno
- Articolo 17 Indennità di reperibilità
- Articolo 18 Compensi derivanti da norme di legge
- Articolo 19 Indennità per specifiche responsabilità
- Articolo 20 Progressioni economiche
- Articolo 21 Utilizzo risorse avanzo di parte stabile e risorse variabili
- Dichiarazione congiunta n. 1
- Allegato 1 Contiene la tabella riassuntiva.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo ___ le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 68, comma 2, lett. a) e b) – produttività (performance organizzativa ed individuale)	
Art. 68 comma 2 lett. j) – progressioni economiche orizzontali	€ 44.419,05
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 34.546,91
Art. 22 CCNL 14.09.2000 – Indennità di turno	€ 4.900,00
Art. 70 bis – indennità di condizioni lavoro (disagio, rischio e maneggio valori)	€ 6.698,00
Art. 70 quinquies – indennità per specifiche responsabilità	€ 6.454,45
Art. 56 quinquies – indennità servizio esterno	-
Art. 23 CCNL 14.09.2000 – Indennità di reperibilità	€ 2.613,01
Art. 90 D.lgs n. 267/2000 – indennità onnicomprensiva unità di staff	€ 1.000,00
Trasferimenti ad Unione dei Comuni per personale comandato	€ 500,00.
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 17.314,73
Somme rinviate	
Altro	
Totale	

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI – parte normativa 2013-2015 approvato in data 17.12.2013;

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27el 12.03.2018).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è regolato dal CCDI 2019 – 2021.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 187 del 10.04.2018 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 98.692,13
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 13.870,92
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	
Risorse destinate al pagamento delle indennità di posizione organizzativa e retribuzione di risultato	€ 34.546,91
Totale risorse	€ 147.109,96

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 98.692,13

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 31 comma 2 CCNL 2002-2005	€ 65.724,71
CCNL 22/1/2004 art. 32 commi 1 e 2	€ 11.359,44
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 5.111,20
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 6.761,44

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 12.741,37
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 406,71
Altro	€ 10.388,73

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 6.344,98
Art. 15, comma 2 (ora art. 67 comma 4)	€ 10.469,46
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni (ora art. 67 comma 5 lett. b)	€ 3.401,46
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	€ 20.215,90

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	€ 5.463,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte fissa)	
Art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 (riduzione per rispetto del limite 2016)	€ 8.497,69
Totale riduzioni di parte stabile	€ 13.960,69
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	€ 13.960,69

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 98.692,13
Risorse variabili	€ 13.870,92
Totale fondo tendenziale	€ 112.563,05
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 112.563,05

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 17.314,73
Progressioni orizzontali	€ 44.419,05
Incremento progressioni orizzontali derivante da applicazione CCNL 21.05.2018 (non sottoposto ai limiti del fondo)	€ 3.033,20
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 34.546,91
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro (recupero somme erogate in eccesso anni precedenti)	€ 3.302,06
Totale	€ 99.582,75 + € 3.033,20

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 50.122,19= così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno (art. 23 CCNL 23.09.2000)	€ 4.900,00
Indennità di condizioni lavoro (art. 70 bis)	€ 6.698,00
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies commi 1 e 2)	€ 6.454,45
Indennità servizio esterno (art. 56 quinquies)	-
Produttività di cui all'articolo 68 comma 2 lett. a) e b) CCNL 21.05.2018	€ 29.456,73
Indennità di reperibilità (art. 22 CCNL 23.09.2000)	€ 2.613,01
Altro	-

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 99.582,75
Somme regolate dal contratto	€ 47.509,18
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 147.091,93

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 98.692,13, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 61.733,78. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso (2018) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.

Descrizione	Anno 2017	2018	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 65.724,71	€ 65.724,71		€ 65.724,71
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 commi 1 e 2	€ 11.359,44	€ 11.359,44		€ 11.359,44

Descrizione	Anno 2017	2018	Differenza	Anno 2010
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 5.111,20	€ 5.111,20		€ 5.111,20
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 6.761,44	€ 6.761,44		€ 6.761,44
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 12.741,37	€ 12.741,37		€ 10.268,35
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 1)	€ 10.388,73	€ 10.388,73		€ 10.388,73
CCNL ¼/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)				
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14				
CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N° 4 (recupero PEO)				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
CCNL ¼/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 406,71	€ 406,71		€ 406,71
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	€ 112.493,6	€ 112.493,6		
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2	€ 10.469,46	€ 10.469,46		
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura				
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario		€ 6.344,98		
Somme non utilizzate l'anno precedente				
Altro				
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale				
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.	€ 39.484,55	€ 34.546,91	- € 4.937,64	€ 58.014,28
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	€ 5.463,00	-		
Decurtazione proporzionale stabili				
Decurtazione per rispetto limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017)	€ 8.497,69	-		
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili				
Altro				
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale				
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	€ 98.692,13	€ 98.692,13		
Risorse variabili	€ 13.870,92	€ 13.870,92		
Decurtazioni				
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	€ 112.563,05	€ 112.563,05		

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 4.000, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2017 con quella dell'anno 2010).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 131 del 06.03.2018 e n. 187 del 10.04.2018 è impegnato al capitolo 4.000 del bilancio 2018 e precisamente all'impegno 60/2018.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 4041 del bilancio e precisamente all'impegno 61/2018.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 4047 del bilancio e precisamente all'impegno 62/2018.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Protocollo Comune di Firenzuola

Da: "Dr. Sergio Vertua" <sergio.vertua@odcecfirenze.it>
Data: mercoledì 12 dicembre 2018 14:59
A: "PEC Comune di Firenzuola" <comune.firenzuola@postacert.toscana.it>
Allega: parere accordo decentrato.pdf
Oggetto: parere accordo decentrato

Vedi allegato

Vertua

DOTT. SERGIO VERTUA

Commercialista - Revisore Contabile

Viale Belfiore n. 10 - 50144 Firenze (FI)

Tel. 055 210607 - 055 284111

Fax 055 217118

e-mail: studiovertua@studiovertua.com

PEC: sergio.vertua@odcecfirenze.it

Nota di riservatezza

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Il presente messaggio è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal codice della privacy art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se pensa di non essere il destinatario di questa mail, o se ha ricevuto questa mail per errore, è pregato di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.



Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?



Please consider the environment - Do you really need to print this email?



Sett 1
Rtg
Sett 2
pers.
- Segr. Civile

COMUNE DI FIRENZUOLA

Il Revisore Unico

Verbale n 11 del 12/12/2018

Comune di Firenzuola
Prot. n. 0016376 in Arrivo
del 13-12-2018
Cat. 3 Clas. 5 Fasc.



OGGETTO: PARERE DELL'REVISORE UNICO AVENTE AD OGGETTO"
RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL LIMITE DEL
TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE DEL FEL FONDO SALARIO
ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DELL'ANNO 2018 RETTIFICA DETERMINAZIONE
DEL 6.03.2018

Il sottoscritto revisore riceveva in data 11 dicembre 2018 la documentazione relativa all'oggetto considerato.

- Che si è reso necessario fare una ricognizione finalizzata alla verifica del limite del trattamento accessorio e costituzione del fondo salario accessorio che rettifica la precedente determina n 131 del 6.03.2018.
- Che la base di calcolo per l'anno 2018 è riferita al trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016, il quale però doveva rispettare i limiti di cui all'art 1 comma 236 della legge 208/2015 con una parametrizzazione dell'anno 2015
- Che il limite del 2016 da prendere oggi come riferimento è il risultato di tutte le norme sopra richiamate a partire dall'anno 2010, base di riferimento delle stesse e che pertanto codesta amministrazione – in un ottica di prudenza amministrativa ha operato una ricognizione amministrativa della corretta applicazione e definizione di tali norme a partire dall'anno 2010.
- Che l'ente ha affidato alla società pubblica Servizi srl appalto avente ad oggetto il rispetto dei limiti della contrattazione decentrata 2010 2017 che il sottoscritto ha controllato.
- Che in sede ricognitiva si è constatato un'errata quantificazione del fondo, e quando questi si verifichi l'ente con criterio di correttezza e buona fede deve procedere ad un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali
- Ciò premesso
- Visto il D.leg n 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- Visto l'art 23 comma 2 del D.lgs n 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:
- "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1 comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrata a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

- Visto l'art 40 bis del dgs. 30.03.2001 n 165, così come sostituito dall'art 55 del D.Lgs n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'art 40, comma 3 quinquies, sesto periodo"

Vista la documentazione allegata completa e esaustiva del contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2019-2020

La Tabella riassuntiva (impeghi annualità 2018)

La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica

Rilevato

- Che l'ente nel 2017 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica e visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico contabile

Esprime

- **Parere favorevole alla nuova costituzione del Fondo del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2018**

Il Revisore Unico

Dott. Sergio Vertua



Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

COMUNE DI FIRENZUOLA

(Città Metropolitana di Firenze)

per
BS

A
BS
BS
M
E

Contratto Collettivo Decreti Integrativi
COMUNE DI FIRENZA

Periodo 2019-2021

(Città Metropolitana di Firenze)

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell' amministrazione di Firenzuola.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale presso l'Ente.
3. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "D. Lgs. n. 165/2001".

Art. 2


Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 per la parte economica e 01.01.2019 – 31.12.2021 (durata triennale) per la parte giuridica salvo eventuali modifiche da doversi apportare in ottemperanza a disposizione di cui alla contrattazione collettiva nazionale successiva.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica o la consegna di copia cartacea da parte dell'ufficio personale.
3. Gli effetti giuridici del presente contratto, relativamente alle indennità di condizione lavoro (art. 70bis del CCNL ed art. 30 del presente contratto integrativo) ed alle indennità di specifica responsabilità (art. 70 quinquies del CCNL ed art. 34 del presente contratto integrativo), alle indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies del presente contratto integrativo) ed alla indennità di reperibilità (art. 24 del CCNL) entrano in vigore a partire dal 01.01.2019. Il presente CCDI, limitatamente a tali indennità, si limita ad adeguare gli importi economici sino al limite minimo previsto dalla norma contrattuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, rimandando la piena applicazione giuridica ed economica degli istituti di cui trattasi all'annualità 2019.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo in sede di contrattazione decentrata di cui all'articolo / in sede di osservatorio paritetico di cui all'articolo

7. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.



TITOLO II ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 3

Area delle posizioni organizzative

1. L'Ente istituisce posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni sono assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 4. Tuttavia, ove non siano in servizio dipendenti di categoria D, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza di competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via straordinaria e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche al personale della categoria C, purchè in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono fino alla scadenza del termine precedente fissato e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL 2016-2018.

Art. 4

Incremento o riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative

1. In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate.

2. Sin d'ora è stabilito che, dovendosi rispettare il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017, il Sindaco, previa adozione di motivato decreto da adottarsi in applicazione del sistema di pesatura delle posizioni organizzativa, potrà quantificare la indennità di posizione organizzativa nella misura massima consentita dal presente contratto decentrato integrativo producendo una conseguente decurtazione delle risorse utilizzabili nella parte variabile del Fondo delle risorse decentrate.

Art. 5

Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo di 3 anni con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi l'Ente tiene conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema previsto dall'articolo 5. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 5. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 5 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 6

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla

retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 (*quota massima riducibile*) annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.

3. L'importo massimo delle indennità di posizione organizzativa, con riferimento al triennio 2018 – 2020, comprensivo dell'indennità di risultato massima potenziale, non può superare € 48.417,83. Qualora il sistema di pesatura delle posizioni organizzative, in via di adozione, determini l'attribuzione di indennità superiori a tale importo, le stesse saranno proporzionalmente decurtate sino a corrispondenza della somma di € 48.417,83.

3. A decorrere dal 31/12/2018 con valenza dal 01/01/2019, come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018 vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da ora solo P.O.):

a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O., l'ente destina una **quota del 25%** per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;

b) Il fondo come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera f), viene suddiviso tra le P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente per le P.O. applicando la seguente formula:

$$R = F / \sum p \times p.i.$$

Dove:

R= Retribuzione di risultato

F = Fondo complessivo

$\sum p$ = sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione

p.i. = punteggio individuale

c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel Piano esecutivo di gestione/Piano della performance.

d) al termine del periodo di riferimento il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di valutazione definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente tenendo conto dei fattori ivi dettagliati;

e) nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell'anno (assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal

servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato.

- f) per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico *ad interim*, rapportato alla durata dell'incarico;

Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi *ex art.* 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018 e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j) del medesimo CCNL, concordano che la retribuzione di risultato subisce le seguenti riduzioni:

[a titolo esemplificativo]

Incentivi		Retribuzione di risultato
Importo		Riduzione
Da	A	%
0	4.000,00	zero
Da 4.001,00	10.000,00	20%
Da 10.001,00	Soglia massima	40%

3. Gli incentivi di cui all'art. 113 del d. lgs 50/2016, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate.

Art. 7

Progressione economica all'interno della categoria

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale dipendente in servizio presso l'Ente al 1° gennaio dell'anno di decorrenza della progressione.

2. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi, nonché aver ottenuto, in ciascun anno, una valutazione della performance individuale complessivamente non inferiore al 70% del punteggio

massimo ottenibile. Qualora nel triennio di riferimento il lavoratore non sia stato valutato a causa di assenza per malattia o maternità, la valutazione mancante sarà determinata, ai soli fini della progressione economica, con riferimento alla media del restante biennio. Per i dipendenti assunti tramite mobilità si considera anche il servizio prestato negli enti di provenienza presso i quali dovrà essere acquisita la valutazione individuale.

3. Le risorse da destinare all'istituto della progressione orizzontale saranno definite in sede di accordo annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate, in osservanza del principio della selettività dell'attribuzione ad una quota limitata di dipendenti.

4. Le progressioni economiche saranno ripartite proporzionalmente tra le diverse categorie in servizio all'interno dell'Ente (cat. B, C e D).

5. La progressione economica è attribuita in base alla media della valutazione della performance individuale del triennio precedente la decorrenza della progressione stessa.

6 Ulteriori elementi di valutazione ai fini della progressione economica di cui all'art. 16 comma 3 del CCNL 21.05.2018, potranno essere inseriti nella parte normativa del contratto allorché verranno definite le risorse da destinare alla progressioni medesime in occasione della sessione negoziale relativa all'annualità 2019. 

7. Gli eventuali residui fra le somme attribuite ai vari Settori costituiranno economie del fondo che saranno riutilizzate con riferimento all'annualità successiva tra le risorse variabili non soggette ai limiti del salario accessorio. 

8. Le progressioni hanno decorrenza dal 01.01.2019 e saranno effettuate, salvo verifica delle risorse stabili disponibili, nei limiti del 25% del personale facente parte di ciascuna categoria, con arrotondamento all'unità superiore, o ad almeno 1 unità. 

Art. 8

Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa

1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all'art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, vengono erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000; 

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter; 

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse; 



d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

f) i compensi di cui all'art. 56-ter, previsti per il personale dell'area della vigilanza;

g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.5.2006;

- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Art. 9 Turnazioni

1. Il personale in turnazione deve essere informato entro il giorno 20 del mese della turnazione programmata per il mese successivo.

2. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. L'eventuale incremento del numero massimo di turni notturni mensili deve essere oggetto di accordo specifico di durata massima annuale

- 3. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs.

n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Art. 10 Reperibilità

1. Per il servizio di pronto intervento relativo alle criticità ambientali (piogge, frane, neve e gelo) è istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 12,00 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma 1.
6. **Nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato trova applicazione, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.**

TITOLO V
SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

Art. 11
Indennità di servizio esterno

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del CCNL 16 - 18;
 - b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
 - d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 16 - 18.
4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.

TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 12

Fondo risorse decentrate: componenti di costituzione

1. Art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018:

- a. unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22.1.2204: **€ 98.692,13**;
- b. importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2204 pari allo 0,20% del monte salari anno 2001 nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità": € - ;

2. Art. 67 comma 2:

- a. Incremento di euro 83,20 per il personale in servizio al 31/12/2015 dal 2019 – (art.67 c.2 lett. b) ccnl 2016-18) – a valere dall'anno 2019;
- b. Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: **€ 3.033,20**;
- c. Dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità: **€ 13.301,49**;
- d. Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs n. 165/2001: € - ;
- e. Degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza: € - ;
- f. Dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti in organico del personale della qualifica dirigenziale: € - ;

- g. Degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva delle risorse stanziare: € - ;
- h. Eventuale decurtazioni del fondo - parte stabile per rispetto limite del salario accessorio (componente negativa) € **3.302,06**

3. Art. 67 comma 3:

- a. Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. (art. 43, l. 449/1997: € - ;
- b. Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa (art. 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011): € - ;
- c. Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d. Ria e assegni ad personam personale cessato nell'anno precedente in misura frazionata: € - ;
- e. Economie fondo straordinario confluite: € **6.344,98**;
- f. Delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000 con i vincoli di destinazione ivi indicati: € - ;
- g. Importo massimo dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997: € **10.469,46**;
- h. Incremento componente variabile per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale: € **3.401,46** (art. 67 comma 5 lett. b), di cui € 2.250,00 per progetto razionalizzazione trasporto scolastico già deliberato.

Art. 13

Fondo risorse decentrate: elementi di utilizzo

1. L'Ente rende annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che

continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Tali risorse, integralmente finanziate dalla parte stabile del fondo, sono pari ad € **61.733,78**.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale (*30% di parte variabile*);
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 16 - 18;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 16 - 18;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater del CCNL 16 - 18 ;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 16 - 18 ;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 16 - 18, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater del CCNL 16 - 18, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 16 - 18, ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

Art. 14

Differenziazione del premio individuale

1. Il Nucleo di Valutazione, sulla base del sistema di valutazione allegato al presente CCDI, approvato con delibera di G.C. n. 22 del 15.03.2018, valuterà la performance individuale del personale dell'Amministrazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Gli obiettivi in questione devono essere comunicati al personale interessato entro il mese di gennaio dell'anno in cui viene effettuata la valutazione.

2. Al 30% dei dipendenti (o ad almeno una unità di personale) che, per ciascun Settore, conseguiranno la valutazione più elevata in relazione al Settore di appartenenza, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

3. Al fine di poter beneficiare del premio individuale di cui al comma 2 del presente articolo è necessario che al/ai dipendente/i che abbia/no conseguito la valutazione più elevata corrisponda una valutazione della performance individuale pari ad almeno il 90% di tale valutazione.

3. Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dai commi precedenti, la somma da utilizzarsi per la performance organizzativa ed individuale è assegnata a ciascun Servizio in proporzione al personale rispettivamente assegnato. A tal fine il 70 per cento del budget assegnato a ciascun Servizio dovrà essere destinato alla remunerazione della c.d. performance individuale, il 5 per cento alla performance di ente ed il 25 per cento alla performance organizzativa.

4. L'assegnazione del premio individuale si intende a valere sulla quota parte di produttività utilizzata per liquidare la c.d. performance individuale.

Art. 15

Indennità condizioni di lavoro

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.



3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
- b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

Schema per la pesatura dell'indennità di condizioni di lavoro

Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il DVR attribuisca all'attività svolta o alle condizioni del suo svolgimento

- a) indice di rischio basso (peso causale 0)
- b) indice di rischio medio (peso causale 1)
- c) indice di rischio alto (peso causale 2)
- d) indice di rischio molto alto (peso causale 3)

Pesatura del maneggio valori in base all'incarico finanziario contabile ricoperto

- a) economi (peso causale 3)
- b) agenti contabili (peso causale 2)
- c) sub agenti contabili (peso causale 1)
- d) nessuna maneggio valori (peso causale 0)

Pesatura del disagio in base alla descrizione dell'attività svolta

- a) Nessuna condizione di disagio (peso causale 0)
- b) Disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno (peso causale 2)
- c) Improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni (peso causale 4)
- d) Elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare resi anche in orario notturno nonché in particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di

custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico.
(peso causale 3)

e) Disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana (peso causale 5)

f) Ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione con: flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite; diversificate nei giorni della settimana; disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; necessità di rendere prestazioni per attività che si protraggono oltre l'orario di chiusura del servizio (organismi di partecipazione - collegi - formazione) (peso causale 6).

Ai fini della attribuzione ai dipendenti dei pesi causali relativi al disagio, è necessario che vengano redatte dai Responsabili dei Servizi delle apposite schede individuali le quali, prima di poter acquisire efficacia ai fini della corresponsione dell'indennità condizioni lavoro, dovranno essere ratificate dalla Conferenza di Direzione cui partecipano gli stessi Responsabili dei Servizi ed il Segretario Comunale. A tal fine, in sede negoziale, viene acquisito il verbale della Conferenza di Direzione.

La redazione delle schede di cui al capoverso precedente deve avvenire entro il 28.02.2019.

Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto	Rischio molto alto		
Pesatura rischio	0	4	5	6		
Maneggio Valori	Nessun maneggio valori	Agenti pagatori	Sostituti economi	Economi		
	0	1	2	3		
Disagio	Disagio tipo A	Disagio tipo B	Disagio tipo C	Disagio tipo D	Disagio tipo E	Disagio tipo F
	0	2	3	4	5	6
Indice Ente	Enti ab. < 30000	Enti 30000 ab. < 100000	ab. < Enti	Enti 100000 ab. > Regioni, Province, Città Metropolitane		
	0	1		2		

Criteria per il calcolo dell'indennità

Vanno sommati i valori dei pesi delle 3 causali e dell'indice dell'ente

La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità

Peso delle 3 causali	Fascia indennità
1-3	€ 1 - € 3
4-6	€ 4 - € 6
>6	€ 7- € 10

Il valore definitivo viene poi stimato all'interno della fascia in base alle risorse disponibili e all'apprezzamento che fa il tavolo di trattativa dell'attività svolta

Ecco degli esempi

Es. Lavoratore che fa attività di sportello e ha l'incarico di economo con esposizione al rischio basso in un ente con meno di 30.000 Totale valore causali $(0+3+3+0) = 6$ fascia € 4 - € 6.

Es. Lavoratore che non ha condizioni di disagio con esposizione al rischio alto e che non maneggia valori in un ente con più di 30.000 . Totale valore causali $(2+0+0+1) = 3$ fascia € 1 -€ 3.

Es. Lavoratore che non ha condizioni di disagio del tipo F con esposizione al rischio medio e che non maneggia valori in un ente con più di 100.000. Totale valore causali $(1+0+7+2) = 9$ fascia € 7 - € 10.

Art. 16 Indennità di servizio esterno

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del CCNL 16 - 18;

b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 16 - 18.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.

5. Per il personale impegnato nel servizio esterno di cat. C l'indennità è fissata in € 2,60 giornalieri; per il personale di cat. D, non responsabile di servizio, l'indennità è fissata in € 2,50 giornalieri.

6. L'indennità di cui al presente articolo può essere erogata a condizione che la prestazione lavorativa sia effettuata all'esterno per almeno 3 ore al giorno ed almeno 10 giornate lavorative al mese.

7. Il Responsabile del Settore dovrà attestare il numero di giorni di presenza in servizio.

Art. 17

Indennità di reperibilità

1. è istituito il servizio di pronto intervento in relazione a situazioni di criticità ambientale (piogge, frane, neve, gelo ecc.) che richiedano l'ausilio degli operai comunali. Il periodo in relazione al quale si richiede l'istituzione di tale area di pronto intervento va dal 15.11. al 30.04 dalle ore 4 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 22 per i giorni feriali e dalle 6 alle 18 per i giorni festivi.

2. Tale servizio di pronto intervento è remunerato con la somma di € 12,00 per 12 ore giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

3. è altresì istituito il servizio di reperibilità per la ricezione delle denunce di morte da parte dell'ufficiale di stato civile in occasione di due o più giorni festivi consecutivi per 6 ore giornaliere.

4. Il servizio di reperibilità dell'ufficio anagrafe è remunerato con la somma di € 6,60 per giornata di reperibilità.

Art. 18

Compensi derivanti da norme di legge

1. L'Ente, sulla base di specifico accordo tra le parti (*eventualmente allegato al presente CCDI*), corrisponde compensi aggiuntivi al personale per remunerare prestazioni connesse a:

- indagini statistiche;
- funzioni tecniche.

2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo riconosciuto sulla base delle norme di legge.

3. Il personale interessato dalle incentivazioni di cui al presente articolo concorre in misura parziale all'erogazione del premio di cui all'articolo 14 del presente CCDI.

Art. 19

Indennità per specifiche responsabilità

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.

2. L'attribuzione di tale indennità deve essere preceduta dall'adozione di apposito atto di conferimento di competenza del Responsabile del Settore cui il dipendente è assegnato. L'atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato con riferimento alle seguenti fattispecie:

a) responsabilità di procedimenti complessi ed a conduzione fasica che non siano già oggetto di specifica indennità. Per procedimenti a conduzione fasica si intendono quei procedimenti che prevedono, necessariamente, l'acquisizione di pareri e/o nulla osta da parte di enti terzi. Al fine di rendere efficace tale disposizione ai fini dell'attribuzione della indennità di cui trattasi è necessario che il Responsabile di Settore attribuisca, con atto formale, la responsabilità del procedimento al dipendente e ne dia opportuna comunicazione al Responsabile della Trasparenza ai fini della modifica/integrazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune: € 500,00;

b) coordinamento di strutture complesse. Da intendersi come funzione di coordinamento, specificamente individuata nell'atto di conferimento, di almeno 2 unità operative: € 500,00;

c) coordinamento dell'attività di un significativo numero di risorse umane (almeno 3 unità) : € 500,00;

d) concorso alla formazione delle decisioni del Responsabile di Settore. Proposte di atti a rilevanza esterna. Sottoscrizione di atti a rilevanza esterna in caso di sostituzione temporanea (ferie o malattia), previa adozione di apposito decreto sindacale, del Responsabile del Settore: € 500,00;

e) Gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorchè senza poteri decisionali. In tale ipotesi il Responsabile del Settore dovrà definire, mediante adozione formale di atto organizzativo, la natura e le caratteristiche di tali rapporti e relazioni: € 500,00;

Ai fini della attribuzione ai dipendenti delle fattispecie sopra menzionate, è necessario che vengano redatte dai Responsabili dei Servizi delle apposite schede individuali le quali, prima di poter acquisire efficacia ai fini della corresponsione dell'indennità per specifiche responsabilità, dovranno essere ratificate dalla Conferenza di Direzione cui partecipano gli stessi Responsabili dei Servizi ed il Segretario Comunale. A tal fine, in sede negoziale, viene acquisito il verbale della Conferenza di Direzione.

La redazione delle schede di cui al capoverso precedente deve avvenire entro il 28.02.2019.

2. Un'indennità di € 350 annui lordi viene riconosciuta al lavoratore che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

Art. 20

Progressioni economiche

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. La progressione economica è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti.

3. Le progressioni economiche possono essere attribuite al lavoratore che sia in possesso del requisito di un periodo minimo di almeno 36 mesi nella posizione economica in godimento.

4. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto.

5. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il presente contratto integrativo.

6. Le risorse assegnate alle progressioni economiche, limitatamente all'annualità 2018, sono:

Categoria dipendenti	B - n.		€
Categoria dipendenti	C - n.		€
Categoria dipendenti	D - n.		€
<i>Totale assegnato alle progressioni</i>			

Art. 21

Utilizzo risorse avanzo parte stabile e risorse variabili

1. L'utilizzo delle risorse variabili derivanti da un avanzo della parte stabile del fondo così come delle risorse variabili costituite con delibera di G.C. n. 101 del 28.11.2018 e delle risorse derivanti da un avanzo del fondo per il lavoro straordinario sono interamente utilizzate, con riferimento all'annualità 2018, per la performance organizzativa ed individuale del personale dipendente salvo progetto razionalizzazione trasporto scolastico.

2. Ai fini di cui al comma 1 trova applicazione il vigente sistema di misurazione della performance.


Dichiarazione congiunta n. 1

1. Il presente contratto non disciplina le fattispecie di cui alle lett. k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), z) del CCNL 21.05.2018.
2. Le parti si riservano di contrattare tali fattispecie normative, qualora necessario, in occasione della fase negoziale relativa al CCDI 2019.

**TABELLA RIASSUNTIVA
(Impieghi annualità 2018)**

Limite fondo salario accessorio (art. 23 co. 2 D.lgs 75/2017)	Parte stabile	Parte variabile	Fondo posizioni organizzative	Risorse escluse dal limite del salario accessorio
€ 147.109,96	€ 98.692,13	€ 13.870,92 ¹	€ 34.546,91	
Impieghi				
<i>Progressioni economiche in godimento</i>	- € 44.419,05			
<i>Indennità di comparto</i>	- € 17.314,73			
<i>Recupero somme erogate in eccesso anni precedenti</i>	- € 3.302,06			
<i>Indennità unità di staff</i>	- € 1.000,00			
<i>Trasferimenti per personale comandato ad Unione dei Comuni</i>	- € 500,00			
<i>Indennità condizioni lavoro (art. 70 bis CCNL)</i>	- € 6.698,00			
<i>Indennità di turno</i>	- € 4.900,00			
<i>Indennità di reperibilità</i>	- € 2.613,01			
<i>Indennità di specifiche responsabilità (Art. 70 quinquies CCNL)</i>	- € 6.454,45			
<i>Indennità servizio esterno (art 56 quinquies CCNL)</i>	-			
<i>Nuove progressioni economiche</i>	-			
<i>Performance individuale ed organizzativa</i>	- € 11.490,83	€ 11.620,92		
<i>Progetti finanziati con risorse ex art.</i>		€ 2.250,00		

¹ Di cui € 10.469,46 derivanti dall'1,2% del monte salari 1997 (art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018).



15 comma 2 CCNL 01.04.1999				
Indennità di risultato posizioni organizzative			€ 8.636,73	
Indennità di posizione p.o.			€ 25.910,18	
Economie fondo straordinario anno 2017				€ 6.344,98
Incentivi per funzioni tecniche				
Totale	€ 87.201,30			
Avanzo parte stabile	-			
Performance organizzativa ed individuale (avanzo parte stabile + parte variabile non destinata a progetti specifici + avanzo fondo straordinario 2017)	€ 29.456,73			


free

Vista la preintesa sottoscritta in data 06.12.2018, la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 19.12.2018 con cui è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto definitivo, in data 27 dicembre 2018, le parti sottoscrivono il presente contratto decentrato integrativo:


Delegazione di parte pubblica

Presidente

Dott. Giuseppe Zaccara (Segretario Generale)



Componenti

Daniilo Ravalli 

Paolo Del Zanna 


Lucia Gramigni _____

R.S.U.

Lorenza Ballerini 

Daniela Paolini 

Sara Di Gregorio 

Ivan Boni 

FP – CGIL

Francesco Belli 